



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Prov. di Lecce – Piazza A. Diaz - 73010 Sogliano Cavour -
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092



ORDINANZA n. 23 del 28.09.2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio urbano ed extraurbano, rientranti nel territorio del Comune di Sogliano Cavour, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro, d'igiene e salute pubblica e di elevato rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonché possono incidere sulla sicurezza della viabilità;

CONSIDERATO che sul territorio comunale è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;

RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, ratti, insetti alati, striscianti, ecc;

RILEVATO, altresì, che l'abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;

TENUTO CONTO che come premesso, l'insieme di tali fattori pregiudicano o rendono comunque difficoltosa la circolazione stradale all'interno del territorio comunale, costituendo le condizioni innanzi descritte (diffusa e copiosa vegetazione incolta, proliferare di animali nocivi per la salute pubblica, potenziali incendi) pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltreché condizioni di alterazione del decoro urbano;

SENTITO il Resp.le Settore LL.PP. e Ambiente

VISTA la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225 e il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che individuano il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada);

VISTO il DM Salute 6 settembre 1994 (Metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto);

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.) in particolare l'art. 50;

VISTO, inoltre, l'art. 7 bis del su menzionato D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le ragioni di cui in narrativa che devono intendersi richiamate in toto al fine di costituire parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo:

ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo dei suoli del centro abitato del Comune di Sogliano Cavour di provvedere alla recinzione delle predette aree private, con idonei mezzi e strumenti utili ad ostacolare l'abbandono di

rifiuti in essi, recinzione questa che garantisca integrale copertura dell'intero perimetro del sito oltre che l'impossibilità di poter osservare l'interno dello stesso, entro 45 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza;

- ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo dei terreni privati in zone urbane ed extraurbane rientranti nel territorio del Comune di Sogliano Cavour, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di provvedere alla pulizia da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, a propria cura e spese, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza e di mantenere dette aree in buono stato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato inadempiente;

Si ordina altresì, ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesso aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Sogliano Cavour, di provvedere, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade;-
- potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
- potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;
- manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative da €. 25,00 a €. 500,00, previste dall'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267., da €. 148,00 ad €. 594,00, previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) o da altre disposizioni di legge;

- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese di ogni altra natura a carico dei proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo dei summenzionati suoli e terreni, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare al Comune di Sogliano Cavour tutte le spese che saranno da esso sostenute;

- che avverso la presente Ordinanza, giusta il disposto dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Sogliano Cavour e affissa nei punti principali del territorio comunale.
2. che la Polizia Municipale é incaricata dell'esecuzione, della vigilanza e del controllo della predetta Ordinanza.
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Lecce;
- Polizia Municipale del Comune di Sogliano Cavour;
- Stazione dei Carabinieri di Cutrofiano;
- alla Provincia di Lecce.
- Al Comando provinciale Carabinieri Forestali di Lecce.

LA COMMISSIONE

